

REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Emilia-Romagna**

**BOLLETTINO UFFICIALE**

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

---

**Parte seconda - N. 63**

---

**Anno 43**

**10 maggio 2012**

**N. 78**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 APRILE 2012, N. 493

**Approvazione del Piano regionale di controllo della Tubercolosi, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzoistica**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 APRILE 2012, N. 493

**Approvazione del Piano regionale di controllo della Tuberculosis, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzoootica**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il DPR 30 luglio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;

- il D.M. 27/8/1994, n. 651 “Regolamento concernente il Piano Nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini”;

- il D.M. 15/12/1995, n. 592 “Regolamento concernente il Piano Nazionale per la eradicazione della Tuberculosis negli allevamenti bovini e bufalini”;

- il D.M. 2/5/1996, n. 358 “Regolamento concernente il Piano Nazionale per la eradicazione della leucosi bovina enzoootica”;

- il D.M. 12/8/1997, n. 429 “Regolamento recante modificazioni al D.M. 2/7/1992, n. 453, come modificato dal D.M. 31/5/1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovis e caprini, al D.M. 27/8/1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al D.M. 2/5/1996, n. 358, concernente il Piano Nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzoootica negli allevamenti bovini e bufalini”;

Richiamata inoltre la normativa comunitaria in materia ed in particolare:

- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e abroga il Regolamento (CE) 820/97;

- il Regolamento (CE) n. 535 del 21.03.2002 che modifica l’allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE;

- il Regolamento (CE) n. 1226 del 8.07.2002 che modifica l’allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio;

- la decisione 174/CE del 20 marzo 2007, che dichiara la Regione Emilia-Romagna territorio Ufficialmente indenne da Tuberculosis bovina, nonché conferma la qualifica di territorio ufficialmente indenne nei confronti della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzoootica, qualifiche già riconosciute con decisioni 2003/164/CE e 2003/177/CE;

- il Regolamento (CE) n. 852/2004 “sull’igiene dei prodotti alimentari”;

- il Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

- il Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Richiamati altresì:

- il DLgs. 22/5/1999, n. 196 “Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina”, il quale prevede, tra l’altro, che le regioni attuino un piano di controllo e sorveglianza sugli allevamenti bovini da ingrasso;

- il Decreto Interministeriale del 31 gennaio 2002 recante “Disposizioni in materia di funzionamento dell’Anagrafe bovina” e sua successiva modifica avvenuta con il Decreto del 13 ottobre 2004;

- il Provvedimento della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 26 maggio 2005 recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”;

- la propria deliberazione 878/01 “Istituzione della figura del Veterinario riconosciuto per le aziende che allevano animali destinati alle produzioni alimentari, per l’attuazione di sistemi e piani di sorveglianza e qualificazione sanitaria delle aziende zootecniche”;

Richiamate infine:

- la propria deliberazione 113/03 “Approvazione del Piano regionale di controllo della tuberculosis, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzoootica”;

- le proprie deliberazioni n. 688/2004, n. 1193/2005, n. 235/2007, n. 612/2008 e 1024/10 concernenti “Modificazioni ed integrazioni al piano regionale di controllo della tuberculosis, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzoootica”;

Considerata la rilevanza che controllo e sorveglianza rivestono in fase di movimentazione e presso le strutture di concentramento degli animali, quali stalle di sosta e centri di raccolta e allevamenti, al fine di garantire la prevenzione e il controllo della diffusione di infezioni nelle mandrie, la tracciabilità degli animali e delle loro produzioni e la tutela del benessere animale a salvaguardia della sicurezza alimentare;

Ravvisata la necessità, in considerazione dell’esperienza maturata nella applicazione del Piano approvato con la precedente deliberazione 1024/10 ed anche sulla base di quanto emerso da indagini epidemiologiche effettuate relative ad alcuni focolai di tuberculosis verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna, di intensificare la attività di controllo sulle movimentazioni di ingresso negli allevamenti, individuando ulteriori e diverse modalità di effettuazione della sorveglianza sulla tuberculosis bovina, sulla brucellosi bovina e sulla leucosi bovina enzoootica, maggiormente efficaci ai fini di tutela della salute pubblica;

Atteso che il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche sociali ha provveduto ad individuare e definire dette ulteriori e diverse modalità di controllo e sorveglianza, elaborando il “Piano regionale di controllo della Tuberculosis, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzoootica”;

Ritenuto pertanto di dover sostituire il Piano approvato con la propria deliberazione 1024/10 con quello allegato alla presente deliberazione;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l’Allegato A “Piano regionale di controllo della Tuberculosis, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzoootica” parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che esso sostituisce integralmente il piano approvato con propria deliberazione 1024/10;

2. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

## Allegato A

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI, DELLA BRUCELLOSI BOVINA E DELLA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA****1. Obiettivi**

Attraverso l'esecuzione del presente piano di sorveglianza si vogliono ottenere i seguenti obiettivi:

- 1.1. mantenere e dove possibile migliorare lo stato sanitario del patrimonio bovino e i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne da Tuberculosis, Brucellosi Bovina e Leucosi Bovina Enzootica della Regione Emilia-Romagna raggiunto attraverso l'applicazione dei piani di eradicazione della Brucellosi Bovina, della Tuberculosis e della Leucosi Bovina Enzootica;
- 1.2. razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'espletamento di attività di controllo mirate alle situazioni a rischio, superando il controllo annuale di tutto il patrimonio bovino;

**2. Definizioni**

Ai fini della applicazione del presente piano di controllo sono richiamate le seguenti definizioni presenti nella normativa specifica:

- a. **Azienda:** qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali.
- b. **Allevamento:** un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in una stessa azienda, tutti gli allevamenti che formano un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria.
- c. **Detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali.
- d. **Allevamento da riproduzione:** allevamento nel quale è presente almeno un riproduttore della specie bovina, comprese le specie *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalus* ovvero un animale che, nello stesso allevamento, sarà adibito alla riproduzione indipendentemente dalla finalità produttiva dell'allevamento.
- e. **Allevamento da ingrasso:** allevamento di animali della specie bovina, comprese le specie *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, nel quale non è presente alcun riproduttore e in cui gli animali vengono allevati per la produzione di carne per poi essere inviati al macello direttamente o attraverso altri allevamenti da ingrasso.
- f. **Animale da allevamento o da produzione:** un animale della specie bovina, comprese le specie *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, diverso dagli animali di cui alla lettera h), destinato ad essere allevato per la produzione di latte o di carne.
- g. **Animale da macello:** un animale della specie bovina, comprese le specie *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, destinato ad essere condotto ad uno stabilimento di macellazione direttamente o tramite un mercato, una stalla di sosta o un centro di raccolta.
- h. **Allevamento ufficialmente Indenne da Tuberculosis:** un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2 del D.lgs 196/99.
- i. **Allevamento ufficialmente Indenne da Brucellosi:** un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 1, 2 e 8 del D.lgs 196/99.
- j. **Allevamento ufficialmente Indenne da Leucosi bovina enzootica:** un allevamento bovino conforme ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B del D.lgs 196/99.
- k. **Commerciante:** il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali da allevamento o da macello, assicurando il loro normale avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà.
- l. **Stalla di sosta:** azienda autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del RPV 320/54 e D.lgs 196/99
- m. **Centro di raccolta:** azienda autorizzata ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs 196/99.
- n. **Banca Dati Nazionale (BDN):** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 12 del D.lgs 196/99.
- o. **Prova tubercolinica singola e prova tubercolinica comparativa:** prove di cui all'allegato B del D.Lvo196/99. La tecnica ed i criteri di interpretazione di tali prove sono riportate sul Regolamento CE 1226/2002.

- p. **Prove sierologiche** per la ricerca della brucellosi bovina: prove di cui all'allegato C del D.Lvo196/99.
- q. **Prove sierologiche** per la ricerca della leucosi bovina enzootica: prove di cui all'allegato del D cap. II D.Lvo196/99.

### **3. Figure coinvolte**

Il piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure che contribuiscono con compiti definiti e di seguito richiamati:

#### **3.1. Compiti dei Detentori**

Ai fini del presente piano al Detentore sono assegnati i seguenti compiti:

- a. identificare entro 20 giorni, e in ogni caso prima che gli animali lascino l'azienda, i capi nati in stalla e/o introdotti in azienda da Paesi Terzi;
- b. mantenere l'identificazione degli animali presenti in azienda;
- c. mantenere aggiornato il registro di stalla;
- d. mantenere aggiornato, direttamente o tramite suo delegato, la BDN;
- e. assicurarsi che tutti gli animali di nuova introduzione provengano da allevamenti Ufficialmente indenni;
- f. segnalare entro 8 giorni al Servizio Veterinario della AUSL competente l'introduzione in azienda di capi bovini di qualsiasi età e provenienza. Nel caso di introduzione di animali di provenienza nazionale o comunitaria la segnalazione dovrà essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia delle attestazioni sanitarie di scorta previste (mod. 4 DPR 317/1996 e s.m. o dei certificati sanitari di cui all'articolo 1 del Reg. CE 599/2004 ). Nel caso di capi provenienti da paesi terzi la segnalazione dovrà essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia delle attestazioni sanitarie di scorta previste;
- g. segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della AUSL qualunque caso di morte degli animali;
- h. segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della AUSL tutti i casi di aborto verificatisi in azienda;
- i. richiedere al Servizio Veterinario della AUSL competente il rilascio della certificazione sanitaria di scorta per tutti gli animali destinati ad altri allevamenti o a stalle di sosta;
- j. dotarsi di mezzi idonei al contenimento degli animali
- k. collaborare con il Servizio Veterinario nella esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove tubercoliniche;

#### **3.2. Compiti dei Servizi Veterinari delle AUSL**

Il Servizio Veterinario della AUSL, è responsabile della esecuzione del piano ed ha i seguenti compiti:

- a. provvedere al rilascio del passaporto secondo i tempi e le procedure previste dalla normativa vigente;
- b. esercitare opportune modalità di controllo in ordina alla corretta esecuzione delle procedure di identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei movimenti degli stessi;
- c. eseguire l'ispezione *post mortem* delle carcasse dei bovini inviati alla normale macellazione, volta alla rilevazione di forme tumorali che potrebbero essere dovute a LBE, nonché di lesioni riferibili a TBC;
- d. prelevare i campioni per le prove di laboratorio ed eseguire le prove tubercoliniche; nel caso in cui la AUSL ricorra a veterinari liberi professionisti formalmente incaricati della esecuzione delle prove in allevamento, il Servizio Veterinario deve verificare che tali incaricati garantiscano la completa conoscenza delle norme e delle procedure esecutive,
- e. verificare la sussistenza dei requisiti per l'assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende;
- f. effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro di positività alle prove diagnostiche ufficiali e di laboratorio;
- g. impartire prescrizioni e/o coadiuvare l'Autorità Sanitaria locale nella predisposizione di atti volti al risanamento delle aziende infette, nonché ad impedire la trasmissione degli agenti patogeni ad altri animali e all'uomo;

- h. elaborare e trasmettere i riepiloghi dei dati di attività al reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER)

### **3.3. Compiti delle Sezioni Diagnostiche Provinciali IZSLER**

Le Sezioni Diagnostiche Provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) contribuiscono all'espletamento del Piano attraverso le attività dei loro laboratori:

- a. forniscono consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari della AUSL nelle operazioni di prelievo dei campioni, nonché nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
- b. eseguono prove di laboratorio (sierologiche, batteriologiche e istologiche) sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari delle AUSL nell'ambito del piano;
- c. segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario competente eventuali riscontri di positività per le malattie oggetto del piano rilevati su campioni conferiti da privati.

### **3.4. Compiti del Reparto di Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER) di IZSLER**

Il SEER funge da punto di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative alle attività svolte ed ai risultati ottenuti, svolgendo i seguenti compiti:

- a. raccogliere ed elaborare i dati provenienti dai Servizi Veterinari delle AUSL e dalle Sezioni Diagnostiche Provinciali IZSLER;
- b. produrre rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e relazioni sull'andamento del piano di sorveglianza;
- c. collaborare con i Servizi Veterinari delle AUSL nell'espletamento delle indagini epidemiologiche;
- d. effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza dell'agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale.

### **3.5. Compiti del Servizio Veterinario Regionale**

Il Servizio Veterinario della Regione Emilia Romagna, definisce la programmazione delle attività dei Servizi Veterinari; definisce gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento, coordina le attività dei Servizi Veterinari e mantiene i contatti con il livello centrale (Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario).

## **4. Attività**

Le attività previste sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo periodico degli allevamenti e dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione della Brucellosi, Tubercolosi e Leucosi bovina.

### **4.1 Controllo periodico degli allevamenti**

Negli allevamenti soggetti a controllo sulla base del presente piano sono presenti e mantenuti sotto controllo i seguenti requisiti:

- a. tutti i capi sono correttamente identificati
- b. tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi, brucellosi, leucosi.
- c. sono adottati mezzi di contenimento che permettono l'esecuzione dei controlli d'identità e diagnostici sugli animali.

#### **4.1.1 Allevamenti da riproduzione**

Tutti gli allevamenti da riproduzione vengono sottoposti a controlli periodici ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria come di seguito descritti.

##### **4.1.1.1 Brucellosi Bovina e Bufalina e Leucosi bovina Enzootica**

- a. Prove sul latte di massa: ai fini della verifica dello stato sanitario e del mantenimento della loro qualifica, nelle aziende Ufficialmente Indenni produttrici di latte devono essere effettuate, ogni anno, due prove ELISA sul latte di massa (ELISA-L brucellosi e ELISA-L Leucosi) distanziate di 6 mesi l'una dall'altra. Qualora in un allevamento bovino da latte ufficialmente indenne sia stata eseguita per qualsiasi motivo una prova sierologica individuale con esito favorevole su tutti i capi di età superiore a 12 mesi, tale controllo sostituisce i successivi controlli sul latte di massa, per l'anno solare in corso.

Qualora il prelievo di latte di massa venga eseguito presso lo stabilimento di trasformazione, questo di norma va effettuato per singolo conferente, prima che il latte sia mescolato con quello di altre aziende. Il prelievo da un recipiente contenente latte di più aziende va limitato a casi eccezionali e compresi nelle seguenti situazioni:

- allevamenti con meno di 50 capi, localizzati in zone di montagna che rendono particolarmente onerosa l'esecuzione del controllo in azienda, il cui latte giunga allo stabilimento già mescolato con quello di altre aziende.
- allevamenti che si avvalgono per la raccolta del latte di cisterne con capacità massima di 16 q.li.

Il Servizio Veterinario della AUSL competente definisce apposite istruzioni operative che assicurino la tracciabilità del campionamento. Tale istruzione deve essere comunicata al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna.

In entrambi i casi, nell'eventualità di positività alla ELISA-L, dovranno essere immediatamente eseguiti controlli sierologici individuali in tutte le aziende che hanno costituito il campione di latte risultato positivo.

Dell'esecuzione del controllo presso lo stabilimento e del relativo risultato dovrà essere data formale comunicazione al Detentore.

- b. Prove sierologiche: ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende Ufficialmente Indenni e del mantenimento della loro qualifica nelle aziende in cui la prova sul latte non può essere effettuata (allevamenti da riproduzione con meno del 30% dei capi in lattazione), in alternativa, dovrà essere eseguita una prova sierologica individuale con cadenza almeno triennale su tutti i capi di età superiore a 24 mesi.

Il Servizio Veterinario della AUSL competente può incrementare la frequenza dei controlli sierologici di stalla sulla base di una valutazione del rischio di infezione da brucella.

- c. Qualora venga costituito un nuovo allevamento da riproduzione, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni, è sufficiente un'unica prova sierologica individuale su tutti i capi di età superiore ai 12 mesi da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell'allevamento e comunque prima del rilascio della qualifica sanitaria.

#### 4.1.1.2 Tubercolosi

- a. Ai fini della verifica dello stato sanitario delle aziende Ufficialmente Indenni e del mantenimento della loro qualifica, sono effettuate prove intradermiche su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi con cadenza triennale.

L'intervallo tra le prove intradermiche di cui sopra avrà cadenza annuale:

- nelle aziende risanate da meno di due anni
- nelle aziende che nei 12 mesi precedenti hanno subito, per qualsiasi motivo, una sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da Tubercolosi,
- nelle aziende per le quali una valutazione del rischio di infezione da micobatterio, eseguita dal Servizio Veterinario dell'A. USL competente, lo reputi opportuno.

Ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende e dei loro animali è utilizzata la prova tubercolinica singola. Il ricorso alla prova tubercolinica comparativa può essere adottato nelle situazioni in cui vi è il fondato sospetto di cause aspecifiche di positività.

- b. Qualora venga costituito un nuovo allevamento da riproduzione, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni, è sufficiente un'unica prova da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell'allevamento su tutti i capi di età superiore ai 42 giorni e comunque prima del rilascio della qualifica sanitaria.

#### 4.1.2 Allevamenti da ingrasso

**4.1.2.1** Gli allevamenti da ingrasso (centri di condizionamento, centri di svezzamento ecc.), che movimentano verso altri allevamenti da ingrasso, già precedentemente accreditati ai sensi della delibera GRER 1024/2010 sono riconosciuti Ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica. Il servizio Veterinario AUSL registra tale qualifica nella BDN. Gli allevamenti da ingrasso che allevano esclusivamente bovini da macello non necessitano della assegnazione di qualifica sanitaria ai sensi del presente piano.

**4.1.2.2** Ai fini del mantenimento della qualifica, tutti i capi di età superiore ai 24 mesi sono sottoposti ai medesimi controlli di cui ai paragrafi 4.1.1.1 lett. b) e 4.1.1.2.

**4.1.2.3** Qualora venga costituito un nuovo allevamento da ingrasso, che movimentata verso altri allevamenti da ingrasso, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, è sufficiente un'unica prova da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell'allevamento su tutti i capi di età superiore ai 42 giorni.

Il Servizio Veterinario registra il controllo attuato ai fini della assegnazione o mantenimento della qualifica sull'apposito mod. 2/33 e aggiorna la qualifica sanitaria nella BDN.

## **4.2 Controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione delle malattie oggetto del piano.**

### **4.2.1 Sorveglianza sugli aborti.**

Il Detentore ha l'obbligo di segnalare i casi di aborto al Servizio Veterinario della AUSL.

I Servizi Veterinari delle AUSL collaborano, per quanto possibile, alla raccolta dei feti abortiti e all'invio alle sezioni IZSLER competenti per territorio, seguendo le istruzioni di cui all'allegato 2A e utilizzando la relativa scheda.

Il laboratorio IZSLER effettua tutte le indagini per escludere la presenza di Brucella spp.

Le eventuali procedure di raccolta, i protocolli diagnostici e lo smaltimento dei feti sono senza costi per l'allevatore.

### **4.2.2 Condizioni sanitarie per la movimentazione**

**4.2.2.1** Negli allevamenti bovini e bufalini della Regione Emilia-Romagna sono introdotti esclusivamente animali provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, scortati da certificazione sanitaria ufficiale e

- se di età superiore a 12 mesi, sono stati sottoposti ad un controllo sierologico favorevole nei 30 giorni precedenti l'introduzione,
- se di età superiore a 42 giorni, siano stati sottoposti ad una prova tubercolinica con esito favorevole nei 30 giorni precedenti l'introduzione.

Dette prove (esame sierologico e prova tubercolinica nei 30 giorni precedenti l'introduzione) non sono necessarie qualora gli animali provengano da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto Ufficialmente Indenne dalla Commissione Europea. La durata dell'attestazione sanitaria è di 15 giorni dalla data del rilascio.

**4.2.2.2** Nel caso di animali introdotti in azienda e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, le prove eseguite nell'azienda di partenza sono da considerarsi valide se sono trascorsi non più di 30 giorni dalla loro esecuzione e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica o non abbiano sostato in stalla di sosta. Nel caso di animali provenienti da uno Stato Membro o da una Regione di uno Stato Membro riconosciuto Ufficialmente Indenne dalla Commissione europea, introdotti in azienda e successivamente respinti per motivi commerciali o funzionali, essi non sono da sottoporre a prove se sono trascorsi non più di 45 giorni dalla partenza e a condizione che gli animali non siano venuti in contatto con animali di diversa qualifica. Gli animali respinti devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza integrata dall'attestazione sanitaria di cui al quadro E, del modello 4 DPR 317\_96 e s.m., a firma del veterinario ufficiale, riportante le date delle ultime prove diagnostiche disponibili. I movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro di stalla, sul passaporto e in BDN.

**4.2.2.3** Dagli allevamenti senza qualifica sanitaria possono essere movimentati animali esclusivamente verso un impianto di macellazione, eventualmente tramite una stalla di sosta autorizzata per animali da macello.

**4.2.2.4** Il Servizio Veterinario esercita opportune modalità di controllo sul rispetto dei requisiti di tutte le movimentazioni.

### **4.2.3 Controlli sugli animali introdotti in allevamento**

**4.2.3.1** Il Servizio Veterinario della AUSL

- a. si dota di procedure per la verifica delle notifiche dei capi introdotti in tutti gli allevamenti del territorio di competenza;

- b. verifica che tutti gli animali introdotti provengano da allevamenti ufficialmente indenni;
- c. effettua su ogni capo bovino introdotto negli allevamenti da riproduzione i seguenti controlli (**prove di scambio**):

- prova sierologica per brucellosi e leucosi sui capi introdotti di età superiore a 12 mesi.
- prova tubercolinica su tutti animali introdotti di età superiore a 42 giorni

Tali controlli devono essere eseguiti nella azienda di destinazione entro 45 giorni dalla introduzione.

Nelle prove di scambio, il controllo sierologico individuale per Brucellosi viene effettuato mediante l'esecuzione in parallelo di prove di siero-agglutinazione rapida (SAR) e di fissazione del complemento (FDC).

Il controllo sierologico individuale per Leucosi viene effettuato mediante la prova di immunodiffusione in gel di agar (AGID) o ELISA.

**4.2.3.2** In alternativa al precedente punto c), valutata l'entità, l'origine e la frequenza delle introduzioni, il Servizio Veterinario della AUSL può optare per la effettuazione di controlli di stalla con frequenza annuale consistenti in :

- una prova tubercolinica su tutti i capi di età superiore a 42 giorni, introdotti successivamente alla data dell'ultimo controllo e su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi presenti in stalla.
- una prova sierologica individuale per BRUC-LEB su tutti i capi di età superiore a 12 mesi introdotti successivamente alla data dell'ultimo controllo e su tutti i capi di età superiore ai 24 mesi presenti in stalla. Qualora nell'allevamento sia attuata di routine la prova ELISA-L su latte di massa (punto 4.1.1.1 lett. a) la prova sierologica individuale sarà effettuata solo sugli eventuali capi introdotti di età superiore ai 12 mesi non ancora in lattazione.

**4.2.3.3** Il Servizio veterinario esercita opportune modalità di controllo sul rispetto dei requisiti previsti dal reg. 852/2004, dalla normativa sulla anagrafe e dal presente piano, anche mediante verifiche programmate nelle aziende.

#### **4.2.4 Movimentazione dei vitelli**

Nel territorio della Regione Emilia Romagna e in regioni limitrofe con le quali è stato formalizzato specifico accordo, è possibile movimentare dall'allevamento di nascita, purché ufficialmente indenne da Tuberculosis, Brucellosi bovina e Leucosi Bovina Enzootica, gli animali di età inferiore ai 42 giorni senza certificazione sanitaria attestante la qualifica sanitaria dell'allevamento. I vitelli sotto i 42 giorni di età devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza degli animali compilata e firmata dal detentore degli animali, nonché dal passaporto. Il Servizio Veterinario della AUSL mantiene aggiornata in BDN la qualifica sanitaria dell'allevamento di origine e non autorizza il rilascio dei passaporti per vitelli di allevamenti con qualifica sanitaria sospesa o revocata (fatta salva la movimentazione in vincolo verso il macello).

Tale deroga non si applica alle movimentazioni di vitelli in uscita da stalle di sosta e centri di raccolta.

#### **4.2.5 Aziende multisito**

**4.2.5.1** In deroga al punto 4.2.2, il Servizio Veterinario della AUSL autorizza le aziende ufficialmente indenni appartenenti allo stesso proprietario a movimentare animali tra loro senza la prescritta certificazione. Il Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio può non effettuare i controlli di cui al punto 4.2.3.1 lett. c) (prove di scambio) sugli animali movimentati nell'ambito di tali aziende. L'autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:

- a. le aziende devono essere comprese nel territorio regionale;
- b. la registrazione della qualifica sanitaria delle aziende deve essere mantenuta aggiornata in BDN;
- c. le diverse aziende devono essere soggette alla tipologia e frequenza di controlli previste dalla presente delibera;
- d. devono avere rimonta esterna sporadica;
- e. nel caso in cui vengano introdotti animali da allevamenti diversi da quelli della stessa proprietà gli animali devono essere posti in appositi reparti di isolamento, fino a sito favorevole dei controlli di cui al punto 4.2.3.1 lett. c) (prove di scambio);
- f. i controlli previsti ai fini della verifica dello stato sanitario degli allevamenti di cui alla presente delibera devono essere eseguiti contemporaneamente (entro i 30 gg) in tutti gli allevamenti dello stesso proprietario autorizzati alla movimentazione in deroga



- g. devono avvalersi per il trasporto degli animali di mezzi di trasporto aziendali;
- h. in deroga al punto precedente, possono avvalersi di trasportatori autorizzati qualora il proprietario si impegni a:
- organizzare il trasporto in unica giornata (o giornate consecutive) con trasporto limitato esclusivamente alle proprie aziende autorizzate in deroga;
  - verificare prima del carico degli animali l'effettiva pulizia del mezzo di trasporto;
  - ritirare dall'autotrasportatore l'attestato di lavaggio e disinfezione del mezzo;
  - segnalare almeno 24 ore prima della partenza degli animali la movimentazione al Servizio Veterinario competente, per consentire eventuali controlli a campione.

**4.2.5.2** Gli animali sono altresì scortati dalla dichiarazione di provenienza (Mod. 4) compilata dal detentore degli animali. I movimenti in ingresso e in uscita devono essere registrati sul registro aziendale e in BDN. Il passaporto deve essere aggiornato con l'ultima movimentazione avvenuta qualora l'animale si appresti ad essere movimentato fuori dall'ambito delle aziende multisito.

**4.2.5.3** In caso di insorgenza di focolai di malattie di cui al presente piano i provvedimenti amministrativi sono adottati in tutte le aziende appartenenti allo stesso proprietario e sono uguali nei preamboli e nei dispositivi. Può variare l'autorità che li emette, a seconda della competenza territoriale.

**4.2.5.4** In caso di allevamenti che insistono su ambiti di competenza di AUSL diverse, l'autorizzazione è espressa dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione su parere favorevole dei Servizi veterinari competenti. Il Servizio Veterinario della AUSL tiene aggiornato l'elenco delle aziende in deroga e verifica periodicamente il mantenimento dei requisiti richiesti.

#### **4.2.6. Introduzioni irregolari**

**4.2.6.1** Nelle aziende ufficialmente indenni da Brucellosi e Leucosi che hanno introdotto animali senza certificazione ufficiale la qualifica sanitaria viene sospesa fino a che tutti gli animali di età superiore a 12 mesi non abbiano subito con esito favorevole due prove sierologiche individuali praticate ad un intervallo superiore a tre mesi e inferiore a dodici.

**4.2.6.2** Nelle aziende ufficialmente indenni da Tubercolosi che hanno introdotto animali senza certificazione la qualifica sanitaria viene sospesa fino a che tutti gli animali di età superiore a 42 giorni non abbiano subito con esito favorevole due prove tubercoliniche praticate ad un intervallo superiore a quattro mesi e inferiore a dodici.

**4.2.6.3** Per gli allevamenti da ingrasso la qualifica potrà essere ripristinata anche quando tutti gli animali presenti in azienda al momento della sospensione sono stati inviati direttamente ad uno stabilimento di macellazione e il ripopolamento è avvenuto secondo quanto previsto al punto 4.1.2.3).

#### **4.2.7 Spostamento per monticazione di bovini e bufalini**

I bovini e bufalini devono provenire da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina enzootica.

Gli accertamenti diagnostici effettuati per il mantenimento della qualifica sanitaria se non sono stati effettuati nei 3 anni solari precedenti, devono essere effettuati prima della monticazione.

#### **4.2.8 Controlli sulle stalle di sosta**

**4.2.8.1** Le stalle di sosta devono essere autorizzate dal Sindaco sulla base di precisi requisiti strutturali e operativi e sottoposte a controlli veterinari ufficiali sistematici da parte del Servizio Veterinario della AUSL competente (D.Lgs. 196/1999, art. 11 e art. 17 DPR 320/54).

**4.2.8.2** L'autorizzazione sanitaria deve espressamente riportare il codice aziendale, la specie, la categoria (bovini da macello, da allevamento e produzione) e il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente nell'impianto, in modo da garantire spazi sufficienti per coricarsi, alimentarsi ed abbeverarsi. Al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, l'autorizzazione sanitaria è rilasciata solo previo parere del Servizio Veterinario AUSL, che assicuri la sussistenza dei requisiti strutturali previsti, quali:

- presenza di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali in funzione dei mezzi di trasporto,
- locali con ventilazione e drenaggio idonei,

- pavimentazione di locali e corridoi lavabile e disinfettabile, nonché antisdrucchiolo,
- presenza di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati e in quantità sufficiente al numero massimo di animali ospitabili,
- presenza di attrezzature per la regolare pulizia e disinfezione,
- zona di raccolta dello strame e del letame,
- sistema di raccolta delle acque di scolo,
- possibilità di realizzare, in caso di necessità, locali di isolamento.

**4.2.8.3** Le stalle di sosta destinate ai bovini da allevamento e/o da produzione devono essere unità epidemiologiche distinte da strutture adibite ad animali da macello, pertanto devono avere aziende fisicamente e gestionalmente separate in quanto luogo di detenzione di animali con diversa qualifica sanitaria. (art. 17 del D. M. 592/1995). Quando nella stessa unità epidemiologica, sono autorizzate strutture per specie animali diverse (come nel caso di presenza di stalla di sosta per bovini da allevamento e stalla di sosta per ovicapri) gli animali movimentati attraverso tali strutture devono possedere la stessa qualifica sanitaria, certificata sulla documentazione di scorta (ad es. gli ovicapri, devono provenire sempre da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ovicaprina).

**4.2.8.4** Il commerciante deve provvedere affinché il veterinario ufficiale possa procedere all'esecuzione periodica di qualsiasi controllo ritenuto necessario sugli animali. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, devono essere pertanto presenti e disponibili:

- un'adeguata illuminazione fissa o mobile,
- efficienti dispositivi manuali o meccanici tali da garantire il contenimento degli animali secondo la loro categoria di appartenenza.

**4.2.8.5** E' possibile detenere anche animali in lattazione tenendo conto che occorrono adeguate attrezzature e spazi per la mungitura degli animali. Occorre pertanto che l'autorizzazione sanitaria riporti il numero massimo di animali in lattazione ospitabili, oppure la esplicita dichiarazione che non possono essere introdotti nell'impianto animali in lattazione. Il latte raccolto durante la permanenza in stalla di sosta, non rispondendo ai requisiti prescritti dal Reg. 853/2004 All. 3, Sezione IX, cap II, va destinato ad usi diversi dal consumo umano.

**4.2.8.6** Tutti i bovini introdotti devono essere scortati da certificazione sanitaria ufficiale conformemente al punto 4.2.2.

**4.2.8.7** Quando gli animali sono scortati dal modello 4 di cui all'articolo 10 del DPR 317/96, l'attestazione di cui al quadro E ha validità di 15 giorni e può essere prorogata una volta con validità 15 giorni.

Quando il certificato sanitario di scorta è stato rilasciato ai sensi dell'articolo 1 del Reg. CE 599/04, esso ha validità di 10 giorni dalla data nella quale è stato eseguito l'esame clinico nell'azienda di partenza e può essere prorogato secondo le stesse modalità indicate per il mod. 4. Nel caso di proroga di validità della certificazione sanitaria ufficiale di ingresso, le attestazioni sanitarie di scorta relative agli animali in uscita devono essere opportunamente compilate dal veterinario ufficiale nell'apposito riquadro E del mod. 4 verde, e dovranno essere completate riportando la seguente dicitura "Attestazione non rinnovabile, valida fino al ....."

**4.2.8.8** Non si effettuano prove diagnostiche di scambio nella stalla di sosta. Nel caso in cui siano superati i tempi di validità delle certificazioni sanitarie, l'animale può essere movimentato esclusivamente verso il macello. In deroga, su richiesta del Detentore, è eccezionalmente possibile effettuare la prova di scambio (4.3.2.1 lett. c)) prima dell'inoltro a destino di animali che, per motivi di benessere, siano stati ricoverati nella stalla di sosta oltre i tempi di validità delle certificazioni sanitarie di ingresso. In tale caso il costo delle prove è a carico del proprietario/detentore.

**4.2.8.9** La stalla di sosta da allevamento/produzione o da macello è un'azienda di bovini con specifiche peculiarità a causa del continuo avvicendamento di animali di diversa provenienza. Le condizioni di biosicurezza strutturali, gestionali e la tracciabilità degli animali devono essere pertanto verificati attraverso l'uso di procedure di controllo adeguate a tale specificità. Il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna mantiene aggiornato il Manuale per il Controllo Ufficiale in allevamento bovino, integrandolo con la specifica area di indagine "stalle di sosta" e la relativa lista di riscontro.

**4.2.8.10** Il controllo ufficiale sulle stalle di sosta di animali da produzione e allevamento si deve garantire in due momenti:

- a. controlli documentali, d'identità e fisici degli animali che compongono la partita, mediante visita con sopralluogo da effettuarsi prima della partenza, ai fini del rilascio della certificazione veterinaria (compilazione dell'attestazione veterinaria nel riquadro E del Modello 4). Il controllo dei certificati sanitari di scorta agli animali entrati prevederà la verifica della data delle prove diagnostiche, la data del rilascio dell'attestazione, la corrispondenza con la marca auricolare, l'eventuale proroga. Nel caso di partite di vitelli sotto i 42 giorni di età, il rilascio della certificazione veterinaria (quadro E) presuppone il controllo documentale (dichiarazione di provenienza degli animali e relativi passaporti) su ciascuna partita ed il controllo di identità su un campione di animali rappresentativo dei flussi commerciali che transitano durante l'anno attraverso la struttura, scelto sulla base di criteri che tengano conto anche della provenienza, del fornitore e delle eventuali non conformità riscontrate. Tale campione deve essere composto da un numero di animali per ciascun lotto giornaliero corrispondente alla tabella sotto riportata.

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
< 11	tutti
12-26	11
27-35	12
36-55	12
56-100	13
101-600	14
> 600	14

- b. controlli periodici almeno annuali pianificati sulla base del flusso di animali, della provenienza, di irregolarità riscontrate, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti. Il controllo periodico in stalla di sosta comprende pertanto:
- La verifica del mantenimento della idoneità strutturale e gestionale: (strutture idonee, capacità sufficiente, mezzi di contenimento efficienti, strutture di carico e scarico, mangiatoie e abbeveratoi, concimaie, raccolta di acque reflue, stato e funzionamento delle attrezzature di disinfezione).
  - La verifica dello stato sanitario, del sistema di identificazione e registrazione degli animali e del benessere animale.
  - Il censimento di tutti gli animali presenti al momento del sopralluogo e la verifica della corretta identificazione degli stessi.
  - La verifica del rispetto delle condizioni indicate dalla autorizzazione sanitaria e in particolare la congruità fra il numero e la categoria degli animali presenti al momento del sopralluogo e quello previsto dalla stessa.
  - La verifica della corretta tenuta del registro aziendale e del suo grado di aggiornamento.

**4.2.8.11** Il controllo ufficiale sulle stalle di sosta di animali da macello si esplica mediante verifiche mensili, o comunque pianificate sulla base del flusso di animali, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti del sistema di identificazione e registrazione degli animali e di benessere animale, completando il controllo almeno una volta all'anno attraverso il controllo puntuale anche dei requisiti gestionali e strutturali.

**4.2.8.12** Il controllo ufficiale annuale previsto per le stalle di sosta da allevamento e da macello prevede la compilazione della lista di riscontro allegata al manuale di controllo ufficiale allevamento bovini, e il rilascio al detentore, a conclusione del controllo, di copia della scheda di controllo ufficiale e relativi allegati (scheda NC) annotando le eventuali irregolarità riscontrate, le prescrizioni rilasciate e i provvedimenti adottati.

**4.2.8.13** Il riscontro di irregolarità o inadempienze, oltre alle previste sanzioni e l'eventuale adozione di misure di polizia sanitaria, può comportare la sospensione o la revoca della

autorizzazione sanitaria (D.Lgs. 196/1999, art.11, punto 4). Il Servizio Veterinario della AUSL intraprende ogni iniziativa ritenuta necessaria per prevenire la propagazione di malattie.

#### **4.2.9 Controlli al macello**

##### **4.2.9.1 Tubercolosi Bovina**

a. Tutti i bovini e i bufalini macellati sono sottoposti a ispezione post mortem da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore.

I Veterinari preposti all'ispezione delle carni, inoltre, qualora riscontrino lesioni riferibili a TBC negli animali sottoposti alla macellazione normale sono tenuti a segnalare tempestivamente il caso al Servizio Veterinario competente, attraverso la compilazione di un modello 10/33 (D.M. 592/1995, art. 7). La scheda compilata dovrà essere inviata alla AUSL competente sull'azienda di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti, insieme con una copia del passaporto dell'animale e una copia del modello di accompagnamento (Mod. 4). Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al SEER, al proprio Servizio Veterinario Regionale e a quello della Regione di appartenenza dell'azienda di ultima provenienza.

b. In caso di riscontro di lesioni sospette il Servizio Veterinario della AUSL del macello provvederà sempre anche al prelievo di idonei campioni per l'esame batteriologico e istologico con le modalità descritte nella specifica istruzione operativa (Allegato A/1). I risultati delle indagini di laboratorio dovranno essere sempre comunicati anche alla AUSL competente per l'allevamento di origine e al SEER.

##### **4.2.9.2 Leucosi Bovina Enzoitica**

Tutti i bovini macellati vengono sottoposti a ispezione *post mortem* da parte di un Veterinario Ufficiale. L'ispezione deve comprendere, tra l'altro, l'esame visivo dell'animale macellato e dei relativi organi, l'incisione di alcuni organi e linfonodi e la ricerca di eventuali alterazioni di consistenza e di colore. I Veterinari preposti all'ispezione delle carni, qualora riscontrino neoplasie negli organi e nel sistema linfatico, sono tenuti a (D.M. 358/1996, art. 6):

- a. individuare l'allevamento di ultima provenienza dell'animale;
- b. prelevare idonei campioni di materiale patologico per l'esame istologico e inviarlo all'Istituto Zooprofilattico competente;
- c. segnalare il caso alla AUSL competente sull'azienda di ultima provenienza dell'animale.

In caso di riscontro di lesioni riferibili a Leucosi Bovina Enzoitica il Servizio Veterinario della AUSL del macello provvederà al prelievo di campioni per l'esame istologico e, se possibile, al prelievo di un campione di sangue per l'esame sierologico. Una volta avuta la conferma dal laboratorio di presenza di lesioni neoplastiche del sistema linfatico, o di sieropositività lo stesso Servizio provvederà alla compilazione di un modello 10/33 o di una analoga scheda che contenga almeno le seguenti informazioni: identificazione dell'animale (specie, sesso, razza, età, marca auricolare), denominazione del macello e data della macellazione, sede e descrizione delle lesioni.

La scheda compilata dovrà essere inviata alla AUSL competente sull'azienda di ultima provenienza per gli opportuni accertamenti, insieme con una copia del passaporto dell'animale e una copia del modello di accompagnamento (Mod. 4). Copia della documentazione dovrà essere inviata anche al SEER, al proprio Servizio Veterinario Regionale e a quello della Regione di appartenenza dell'azienda di ultima provenienza.

#### **5. Allevamenti e capi positivi per Brucellosi Bovina**

L'isolamento di Brucella da aborti, latte o animali sieropositivi causa l'immediata dichiarazione di azienda infetta da Brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria.

Tutte le Brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro Nazionale di Referenza di Teramo.

Nelle aziende infette dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 5.2.

##### **5.1. Gestione dei casi dubbi.**

**5.1.1** In caso di esito dubbio o positivo all'ELISA-L si procederà al più presto alla conferma della sieropositività in allevamento mediante prova sierologica individuale (screening con la SAR e conferma dei capi SAR positivi mediante FDC) su tutti i capi di età superiore a 12 mesi.

**5.1.2** Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma tutti negativi alla FDC (SAR+/FDC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento;

Su questi animali si procederà inoltre ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi tra i 10 ed i 15 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi SAR+/FDC-; i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FDC.

Nel caso anche la seconda FDC risulti negativa, l'animale verrà considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece la FDC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 5.1.4.

**5.1.3** In assenza di particolari fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione della positività alla SAR e la comunicazione dell'esito della seconda FDC sarà possibile vincolare al trattamento termico risanatore solamente il latte dei capi SAR+/FDC-, senza applicare ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento.

**5.1.4** Tutti i capi che ad un controllo sierologico risultano positivi alla FDC (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) dovranno essere immediatamente isolati e mantenuti separati dal resto dell'allevamento. La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne dovrà essere sospesa fino a quando:

a. tutti gli animali positivi alla FDC sono stati sottoposti ad un secondo controllo sierologico a distanza di 15-30 giorni dal primo. I campioni dovranno essere inviati alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzi il fatto che si tratta di capi FDC+; il campione dovrà essere esaminato usando solamente la FDC. Nel caso la seconda FDC risulti negativa per tutti gli animali esaminati, questi verranno considerati sani (falsi positivi alla FDC) e reintrodotti nell'allevamento con ripristino della qualifica.

Oppure:

b. tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati al più presto, e comunque entro 7 giorni, e le indagini di laboratorio condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure definite (Allegato A/2) non hanno evidenziato la presenza della Brucella. Gli animali macellati in tal modo possono essere indennizzati.

Oppure:

c. tutti gli animali positivi alla FDC sono stati macellati, abbattuti o sono deceduti senza che siano stati prelevati idonei campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi e i restanti bovini di età superiore a 12 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a due prove sierologiche individuali, la prima delle quali eseguita ad almeno 30 giorni dall'allontanamento dall'azienda dell'ultimo capo positivo e la seconda ad almeno 30 giorni dalla prima.

**5.1.5** Negli allevamenti con positività alla FDC si dovrà procedere a:

a. segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al SEER della scheda RISANA.1 di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET o la registrazione online sul sito del SEER.

b. esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica (Allegato A/3) e compilazione di una scheda anamnestica individuale per ciascun capo risultato FDC+ (Allegato A/4).

c. tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica per escludere la presenza dell'infezione.

Per il periodo di sospensione della qualifica, tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto sequestro e verrà impedito ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l'azienda.

**5.1.6** In deroga al punto 5.1.4 e fatti salvi gli adempimenti di cui al punto 5.1.5, il Servizio Veterinario della AUSL, sentito il SEER e il Servizio Veterinario Regionale, può decidere di non sospendere la qualifica sanitaria, qualora:

– nell'azienda non vi siano sintomi clinici di Brucellosi o gli eventuali aborti siano stati esaminati, con esito negativo, per la ricerca di *Brucella*;

- un'indagine epidemiologica condotta nell'allevamento non rilevi l'esistenza di particolari fattori di rischio per la presenza di infezione (es. pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti bovini e ovi-caprini senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e per l'azienda, ecc.). Tale indagine dovrà considerare anche l'eventuale documentazione di pregressi episodi di reazioni crociate tra *Brucella abortus/melitensis* e *Yersinia enterocolitica* O:9 o l'esito di analisi batteriologiche o biomolecolari condotte sul latte dei capi positivi per la ricerca di Brucella.

Nel caso di vendita diretta di latte crudo va comunque adottato, in via precauzionale, un provvedimento di sospensione dell'eventuale vendita diretta di latte crudo per il tempo necessario ad acquisire gli elementi utili ad escludere l'infezione brucellare.

## 5.2 Revoca della qualifica.

**5.2.1** La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è revocata inoltre se, in base a prove di laboratorio (numero di capi sieropositivi; titoli in FdC) o alle correlazioni epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza di brucellosi. Le aziende alle quali è stata ritirata la qualifica sanitaria devono essere dichiarate infette da Brucellosi.

**5.2.2** Negli allevamenti dichiarati infetti si procederà alla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 651/1994. Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda RISANA1.


**5.2.3** Il risanamento delle aziende infette dovrà essere effettuato con le modalità descritte agli articoli 11, 12 e 13 lettera A) del D.M. 651/1994 schematizzate in Figura 1.

**5.2.4** L'indagine epidemiologica di cui all'art. 11 del DM 651/1994 deve comprendere anche la compilazione degli allegati A/3 e A/4 del presente piano.

**5.2.5** Fino al conseguimento della qualifica sanitaria, negli allevamenti infetti sottoposti a risanamento, dopo l'allontanamento dei capi sieropositivi, dovranno inoltre essere eseguite prove sul latte di massa con cadenza almeno quindicinale e, in caso di risultato positivo, il controllo individuale di stalla potrà essere anticipato.

**5.2.6** La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati macellati e siano state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 12 mesi siano risultati negativi a due prove sierologiche individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 60 giorni, la prima delle quali effettuata almeno 30 giorni dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale. Per le femmine gravide al momento della comparsa della malattia, l'ultima prova deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo il parto dell'ultima femmina gravida al momento della comparsa della malattia. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2, di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET o la registrazione online sul sito del SEER.

Fig. 1 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da Brucellosi.



## 6. Allevamenti e capi infetti da Tubercolosi Bovina

**6.1.** La conferma della presenza di *M. bovis* causa l'immediata dichiarazione di azienda infetta da Tubercolosi e la revoca della qualifica sanitaria. Nelle aziende infette dovranno essere presi i provvedimenti di cui al punto 6.7.

**6.2.** Il riscontro in un'azienda Ufficialmente Indenne di capi con lesioni sospette evidenziate durante l'ispezione *post mortem*, non accompagnate da rapporti di prove di laboratorio che indichino la presenza della Tubercolosi, causa l'avvio di una procedura volta alla conferma della presenza dell'infezione nell'azienda:

- segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda RISANA.1;
- nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;
- esecuzione di una prova tubercolinica singola su tutti i capi di età superiore a 42 giorni;
- esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento;

- e. qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2;
- f. qualora invece uno o più capi mostrino reazione dubbia alla prova tubercolinica, si attuerà la procedura di cui al punto 6.3;
- g. qualora infine uno o più capi mostrino reazione positiva alla prova tubercolinica, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 6.7.

**6.3.** Il riscontro di uno o più capi dubbi alle prove allergiche (prova tubercolinica singola o comparativa) causa l'avvio di una procedura volta alla conferma della presenza dell'infezione che comprenda:

- a. segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda RISANA.1;
- b. capi risultati dubbi in attesa della ripetizione della prova devono essere isolati al più presto e mantenuti separati dal resto dell'allevamento;
- c. nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione;
- d. esecuzione di un'indagine epidemiologica volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento;
- e. tutti i capi risultati dubbi devono essere sottoposti ad una prova tubercolinica comparativa a distanza di almeno 42 giorni, oppure macellati e sottoposti ad accurato esame anatomo-patologico. Dagli animali macellati dovranno inoltre essere prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalità descritte nell'allegato A/1;
- f. qualora tutti i capi sottoposti a prova mostrino una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica, la presenza dell'infezione viene esclusa e la qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2;
- g. se tutti i capi risultati dubbi ad una prima prova tubercolinica sono stati macellati e non hanno presentato lesioni macroscopiche riferibili a Tubercolosi all'ispezione *post mortem*, in attesa degli esiti delle prove di laboratorio il Servizio Veterinario può disporre che il latte prodotto in allevamento venga licenziato al libero utilizzo, anche qualora la qualifica dell'azienda sia stata sospesa. La qualifica sanitaria, se precedentemente sospesa, viene immediatamente restituita quando le indagini di laboratorio non abbiano rilevato la presenza di M. bovis. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2;
- h. qualora uno o più capi mostrino reazione non conclusiva (dubbia o positiva) alla seconda prova tubercolinica o lesioni macroscopiche riferibili a Tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 6.7.

**6.4** Il Servizio veterinario della AUSL, valutata la situazione epidemiologica del territorio, sentito il SEER e il Servizio veterinario Regionale, può decidere di non sospendere la qualifica sanitaria, qualora

- nell'azienda non vi siano sintomi clinici e
- un'indagine epidemiologica condotta nell'allevamento non rilevi l'esistenza di particolari fattori di rischio per la presenza di infezione (es. pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti bovini senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e per l'azienda, ecc.).

Nel caso di vendita diretta di latte crudo va adottato, in via precauzionale, un provvedimento di sospensione della vendita diretta per il tempo necessario ad acquisire gli elementi utili ad escludere l'infezione.

**6.5.** Qualora uno o più capi mostrino una reazione positiva alla prova tubercolinica singola o comparativa, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 6.7.

**6.5.1.** In deroga a quanto riportato al punto 6.5, in seguito al riscontro di uno o più capi positivi alla prova tubercolinica singola in un'azienda Ufficialmente indenne da Tubercolosi e nella quale siano



state rilevate negli anni precedenti ripetute reattività alle prove tubercoliniche, senza che sia stata confermata la presenza di *M. bovis*, il Servizio Veterinario della AUSL può avviare una procedura volta alla esclusione della presenza dell'infezione che comprenda:

- a. La segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda RISANA.1.
- b. La sospensione della qualifica sanitaria.
- c. Nell'attesa della diagnosi definitiva nessun bovino può entrare o uscire dall'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita di animali destinati all'immediata macellazione
- d. i capi risultati positivi in attesa della ripetizione della prova devono essere isolati al più presto e mantenuti separati dal resto dell'allevamento.
- e. L'esecuzione di un'indagine epidemiologica, che comprenda la compilazione dell'allegato A/5, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento.
- f. tutti i capi risultati positivi devono essere sottoposti ad un'altra prova tubercolinica (singola o comparativa) a distanza di almeno 42 giorni, oppure abbattuti e sottoposti ad accurato esame anatomico-patologico. Dagli animali abbattuti dovranno inoltre essere prelevati campioni per le indagini di laboratorio con le modalità descritte nell'allegato A/1.

**6.5.2** Qualora uno o più capi mostrino reazione dubbia o positiva alla seconda prova tubercolinica o lesioni macroscopiche riferibili a Tubercolosi alla macellazione, l'azienda dovrà essere considerata infetta e dovranno essere applicati i provvedimenti di cui al punto 6.7.

**6.6** La remissione del sospetto o la revoca della sospensione della qualifica sanitaria potranno essere effettuati quando saranno soddisfatti i seguenti tre requisiti:

- a. tutti i capi dubbi o positivi abbiano mostrato una reazione negativa alla seconda prova tubercolinica;
- b. tutti i capi positivi macellati non hanno presentato lesioni macroscopiche riferibili a Tubercolosi all'ispezione *post mortem* e le prove di laboratorio condotte non hanno rilevato la presenza di *M. bovis*;
- c. una prova tubercolinica, effettuata su tutti gli animali di età superiore a sei settimane ad almeno 42 giorni dall'eliminazione dei capi reattivi e/o dalla prova di cui alla lettera a), abbia mostrato una reazione negativa per tutti i capi esaminati.

La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2.

**6.7.** La qualifica di azienda Ufficialmente Indenne è revocata se, in base alle indagini cliniche, allergiche, epidemiologiche o di laboratorio, è confermata nell'allevamento la presenza della tubercolosi. Le aziende alle quali è stata revocata la qualifica sanitaria sono dichiarate infette da Tubercolosi. Negli allevamenti dichiarati infetti si procederà alla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 592/1995.

Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda RISANA.1.


Dovrà inoltre essere svolta un'accurata indagine epidemiologica, che comprenda anche la compilazione dell'allegato A/5 del presente piano, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita dall'allevamento. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova tubercolinica per escludere la presenza dell'infezione.

Il risanamento delle aziende sede di focolaio dovrà avvenire secondo le modalità descritte dagli articoli 8, 10, 11 e 15 del D.M. 592/1995.

La qualifica dell'azienda non sarà restituita fin quando tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati abbattuti e sono state eseguite le disinfezioni previste sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 42 giorni sono risultati negativi a due prove allergiche consecutive, la prima eseguita almeno 60 giorni dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale, la seconda eseguita ad almeno 60 giorni e non oltre 300 giorni dalla prima (Figura 2). La restituzione della qualifica dovrà essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2.

**6.8** Il servizio veterinario competente per territorio valuta, in accordo con la Regione e il SEER, se adottare le prove del gamma-interferon in alternativa alle prove intradermiche previste nella fase di individuazione ed eliminazione dei capi infetti in focolaio. La prova intradermica è comunque indispensabile per riassegnare della qualifica.

Fig. 2 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da TBC.



## **7. Allevamenti e capi positivi per Leucosi Bovina Enzootica**

**7.1.** In caso di esito positivo all'ELISA-L si procederà al più presto alla conferma della sieropositività in allevamento mediante prova sierologica individuale su tutti i capi di età superiore a 12 mesi, mediante AGID o ELISA (prove sierologiche ufficiali individuali).

**7.2.** Il riscontro in allevamento di uno o più animali positivi a una delle prove sierologiche ufficiali individuali causa l'immediata dichiarazione di azienda infetta da LBE. Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda RISANA.1. Nel caso di un'azienda precedentemente riconosciuta Ufficialmente Indenne da LBE la qualifica sanitaria viene sospesa.

**7.3.** Tutti i capi positivi alle prove sierologiche individuali ufficiali verranno macellati al più presto, e comunque entro 30 giorni dalla notifica ufficiale. I vitelli eventualmente nati dagli animali infetti nei 12 mesi precedenti la rilevazione dell'infezione dovranno essere rintracciati e macellati o, in alternativa, destinati in vincolo sanitario all'ingrasso per la successiva macellazione.


**7.4.** In tutte le aziende infette verrà effettuata inoltre una accurata indagine epidemiologica, che comprenda la compilazione dell'Allegato A/6, volta ad individuare le possibili modalità di ingresso dell'agente eziologico in azienda ed a ricostruire il movimento di animali in entrata ed in uscita

dall'allevamento. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica individuale per escludere la presenza dell'infezione.

**7.5.** Il risanamento delle aziende sede di focolaio e la restituzione della qualifica sanitaria avverranno secondo le modalità descritte dagli articoli 6, 7 e 12 del D.M. 2.5.1996, n. 358, schematizzate in Figura 3. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2.

Allo scopo di accelerare le operazioni di risanamento delle aziende infette è opportuno che i Servizi Veterinari delle AUSL eseguano i ricontrolli con le cadenze minime previste dal piano nazionale di eradicazione (4 mesi) e portino l'età minima per l'esecuzione delle prove sierologiche a 6 mesi.

Fig. 3 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende infette da LBE.



## 8. Sistema informativo

**8.1.** Viene istituito un sistema informativo per la raccolta sistematica di dati che possano finalizzati alla verifica delle attività svolte e dei risultati del piano di controllo, in modo da avere elementi oggettivi sui quali basare ed eventualmente adeguare e modificare i programmi di controllo. Il sistema informativo deve permettere:

- la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con positività alle prove diagnostiche, nonché dei focolai di infezione denunciati e confermati;
- la verifica periodica delle attività di sorveglianza e dei risultati ottenuti;
- la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi prefissati;
- il calcolo degli indici e degli indicatori di attività e di risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria e per valutare l'andamento del piano.

**8.2.** I dati generati attraverso le attività connesse al piano di sorveglianza e la modulistica relativa a:

- notifiche ed estinzioni di focolai e sospetti focolai (schede RISANA.1 e RISANA.2);
- modelli 10/33 relativi a lesioni tubercolari o riferibili a Leucosi Bovina Enzootica;
- rapporti periodici di attività e relazioni;
- indagini epidemiologiche (allegati A/3, A/4, A/5, A/6);
- resoconti finanziari saranno inviati dai Servizi Veterinari delle AUSL e raccolti dal SEER, che è in grado di connettersi pervia telematica con l'Anagrafe Bovina e le banche dati contenenti gli esiti delle prove di laboratorio poste presso la Sede Centrale dell'IZSLER.

**8.3.** Il SEER elaborerà i dati raccolti e provvederà alla redazione di rapporti sintetici di attività con cadenza semestrale e di una relazione sull'andamento del piano di sorveglianza con cadenza annuale.

### **9. Allegati**

Fanno parte integrante del piano i seguenti allegati:

Allegato A/1 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Tubercolosi bovina

Allegato A/2 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Brucellosi

Allegato A/3 - Indagine epidemiologica in focolaio di Brucellosi Bovina

Allegato A/4 - Scheda anamnestica individuale per i capi positivi alla FDC per brucellosi

Allegato A/5 - Indagine epidemiologica in focolaio di Tubercolosi Bovina

Allegato A/6 - Indagine epidemiologica in focolaio di Leucosi Bovina Enzootica

<b>Regione EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Piano regionale di controllo della <u>Tubercolosi</u>  Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di tubercolosi</b>	<b>Allegato A/1 Rev. 2 del 08/03/12</b>
-----------------------------------	---	---

### SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento di *M.bovis* campioni di organi prelevati da bovini o bufalini ritenuti infetti o sospetti di infezione.

### APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO

coltello  
camice e copricapo monouso  
mascherina filtrante monouso  
guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)  
sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)  
sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)  
sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto)  
spago  
cartellini per campioni  
modulo per l'invio dei campioni al laboratorio  
penna biro nera o blu indelebile  
contenitore per rifiuti speciali

### PROCEDIMENTO

#### Selezione dell'animale

E' opportuno che in ogni focolaio di tubercolosi vengano selezionati uno o più animali positivi alle prove tubercoliniche dai quali prelevare campioni per la conferma del focolaio, attraverso l'evidenziazione della presenza di *M.bovis*.

#### Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti

Dopo l'abbattimento da ogni animale individuato per il campionamento dovranno essere sempre prelevati:

- a. tonsille;
- b. linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- c. linfonodi trachebronchiali;
- d. linfonodi mediastinici;
- e. linfonodi mesenterici (in manze e vitelli);
- f. linfonodi epatici (in manze e vitelli);
- g. linfonodi iliaci;
- h. altri organi sede di lesioni sospette o specifiche.

Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; per evitare inquinamenti gli organi prelevati non vanno sezionati inutilmente. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg. Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.

#### Confezionamento dei campioni

Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola (o il numero di stalla) dell'animale campionato e la descrizione dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga almeno i seguenti dati (documento correlato 1):

- Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale (DPR 317/96)

- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi)
- Macello presso cui è stato fatto il prelievo
- Data del prelievo e Veterinario che lo ha effettuato.

**INVIO AL LABORATORIO**

I campioni confezionati secondo le modalità descritte ai punti 4.2. e 4.3. della presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione (+4° C) ed inviati alla Sezione Provinciale dell'IZSLER al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati (-20° C) e conferiti in tale stato.

**N.B.** In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

D.P.R. 08.02.54, n° 320

D.M. 15.12.95, n° 592

**DOCUMENTI CORRELATI**

Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio

Doc. correlato 1 all'allegato A/1

**REGIONE EMILIA ROMAGNA****AZ. USL E DISTRETTO** \_\_\_\_\_**SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI TUBERCOLOSI**

CODICE AZIENDALE (DPR 317/96) |\_|\_|\_|\_| |\_|\_|\_|\_| |\_|\_|\_|\_|

PROPRIETARIO/DETENTORE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E COMUNE \_\_\_\_\_

AZ. USL DI APPARTENENZA DELL'AZIENDA (se diversa) \_\_\_\_\_

ANIMALI CAMPIONATI

Marca auricolare		Lesioni tubercolari visibili	Motivo del prelievo
Organi prelevati			
a) Tonsille;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<p><input type="checkbox"/> 1) Macellazione regolare – Mod. 10/33</p> <p><input type="checkbox"/> 2) Capo <b>dubbio/positivo</b> alla tubercolina proveniente da allevamento infetto (focolaio)</p> <p><input type="checkbox"/> 3) Capo <b>negativo</b> alla tubercolina proveniente da allevamento infetto (focolaio)</p> <p><input type="checkbox"/> 4) Capo <b>dubbio/positivo</b> alla tubercolina <b>non</b> proveniente da allevamento infetto (Macellazione conoscitiva)</p>	
b) Ln. sottomandibolari	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
c) Ln. Retrofaringei	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
d) Ln. trachebronchiali;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
e) Ln. mediastinici;	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
f) Ln. Mesenterici	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
g) Ln. Epatici	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
h) Ln. Iliaci	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
i) Polmone	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
j) Altro	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
_____			

Organi prelevati presso il macello \_\_\_\_\_

sito nel comune di \_\_\_\_\_

Si richiede:  esame culturale e tipizzazione

\_\_\_\_\_

Data del prelievo \_\_/\_\_/\_\_

Timbro e firma del  
Veterinario Prelevatore

Allegato A/2

<b>Regione</b> <b>EMILIA ROMAGNA</b>	<b>Piano regionale di controllo della <u>Brucellosi</u></b> <b>Istruzione operativa per il prelievo di latte e organi per la diagnosi di brucellosi</b>	<b>Allegato A/2</b> <b>Rev. 2del 08/03/12</b>
---	--	--

### SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento di *Brucella* sp. campioni di latte o di organi prelevati da bovini, bufalini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione.

### APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO

#### Prelievo di latte

guanti in lattice

salviette di carta monouso

alcol denaturato

contenitori per latte sterili (2 per animale in ovini e caprini, 4 per animale in bovini)

moduli per l'invio dei campioni al laboratorio (1 per animale)

penna biro nera o blu indelebile

#### Prelievo di organi

coltello

guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)

sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)

sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)

sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto / due per ogni feto da prelevare)

provette vacutainer con aghi (una per animale) e camicia

spago

cartellini per campioni

modulo per l'invio dei campioni al laboratorio

penna biro nera o blu indelebile

contenitore per rifiuti speciali

### PROCEDIMENTO

#### Selezione dell'animale

E' opportuno che in ogni focolaio di brucellosi vengano selezionati uno o più animali sieropositivi dai quali prelevare campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi. Per il prelievo dovranno essere scelti di preferenza animali puberi con titoli elevati alla FDC (fase subacuta di infezione).

#### Prelievo di latte da animali in vita

Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli con una salvietta imbevuta di alcool, asciugare e prelevare il latte usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti (non a terra!). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo.

#### Prelievi di feti e invogli fetali

I feti e gli invogli fetali degli animali che abortiscono in allevamenti infetti o sospetti di infezione devono essere prelevati. Ogni feto dovrà essere posto con i propri invogli direttamente in un sacco a tenuta evitando di imbrattarne la superficie esterna; il sacco dovrà essere poi posto in un secondo sacco a tenuta. Data la elevata pericolosità delle matrici prelevate, ogni precauzione dovrà essere utilizzata per evitare contaminazioni ambientali e spargimenti di liquidi organici.

#### Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti

Dopo l'abbattimento, oltre al latte da ogni animale individuato per il campionamento, dovranno essere sempre prelevati:



Allegato A/2

- linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- linfonodi sopramammari;
- linfonodi iliaci;
- e, se possibile:
- sangue (una provetta per la conferma sierologica);
- mammella intera (solo in ovini e caprini);
- testicolo e epididimo (soprattutto se ipertrofici);
- milza;
- altri linfonodi della carcassa che apparissero iperplastici.

Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; gli organi prelevati non vanno sezionati per evitare inquinamenti. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg.

Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.

### **CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI**

Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola (o il numero di stalla) dell'animale campionato e la descrizione dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga i seguenti dati (documento correlato 1):

- Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale (DPR 317/96)
- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi)
- Macello presso cui è stato fatto il prelievo
- Data del prelievo e Veterinario che lo ha effettuato.

### **INVIO AL LABORATORIO**

I campioni confezionati secondo le modalità descritte ai punti 4.2., 4.3. e 4.4. della presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione (+4° C) ed inviati alla Sezione Provinciale dell'IZSLE al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati e conferiti in tale stato.

**N.B.** In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

D.P.R. 08.02.54, n° 320  
D.M. 02.07.92, n° 453  
D.M. 27.08.94, n° 651  
D.M. 31.05.95, n° 292  
D.M. 12.08.97, n° 429  
Lettera R.E.R. 26.08.96, n° 250

### **DOCUMENTI CORRELATI**

Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio



Rev. 2 del 08/03/12

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA**  
**BRUCELLOSI BOVINA**

**SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN**  
**FOCOLAIO/SOSPETTO FOCOLAIO DI BRUCELLOSI**

DR.....

Recapito telefonico.....

A.S.L. n° .....

Data ..../..../.....

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

Allevamento	<input type="checkbox"/>
Stalla di sosta	<input type="checkbox"/>

Codice identificazione azienda (DPR 317/96)

--	--	--	--	--	--	--	--

Denominazione azienda .....

Proprietario.....

Via/località ..... N. ....

Comune ..... Prov. ....

Data denuncia di malattia infettiva: ...../...../..... → **allegare mod.1**  
 → **allegare mod.2/33**

Positività sierologica riscontrata nel corso di: - controllo per attività pianificata   
 - compravendita

**STATO SANITARIO DELL'ALLEVAMENTO PRIMA DEL RILIEVO DEL FOCOLAIO**

1) UFFICIALMENTE INDENNE:

SI  Data conferimento qualifica ...../...../.....  
 Data ultima prova sierologica negativa ...../...../.....  
 NO  Precedente positività sierologica: data ...../...../.....  
 N. CAPI CONTROLLATI..... N. CAPI POSITIVI.....

INDENNE (art. 25, comma 2, DM 651/94):

SI  Data ultima prova sierologica negativa ...../...../.....  
 NO  Precedente positività sierologica: data ...../...../.....  
 n. capi controllati..... n. capi positivi.....

2) PRECEDENTI POSITIVITÀ SIEROLOGICHE IN ALLEVAMENTO (Ultimi 10 anni)

NO   
 SI  → ANNO .....  
 n. capi controllati ..... n. capi positivi .....  
 Isolamento di *Brucella* spp.  
 NO   
 SI  *Esito tipizzazione* .....  
 NON EFFETTUATO

### DATI RELATIVI ALL'ALLEVAMENTO O STALLA DI SOSTA

#### 3) INDIRIZZO PRODUTTIVO

Riproduzione Latte  Riproduzione carne  Ingrasso  Misto   
 (linea vacca-vitello) (latte + ingrasso)

Caseificazione in proprio NO  SI

Conferisce latte ai caseifici NO  SI

A quale/i caseificio/i conferisce :

Nome ..... Comune ..... A.S.L. n° .....

Nome ..... Comune ..... A.S.L. n° .....

Nome ..... Comune ..... A.S.L. n° .....

#### 4) ANIMALI DA RIPRODUZIONE

Vacche n° .....

Manze n° .....

Tori n° .....

Vitelli (età < 12 mesi) n° .....

Bufale n° .....

Vacche nutrici n° .....

Annutole<sup>(1)</sup> n.° .....

Tori bufalini n° .....

Vitelli/e bufalini<sup>(2)</sup> n° .....

#### 5) ANIMALI DA CARNE

NO

SI

Vitelli a carne bianca n.° .....

Vitelloni n.° .....

Vitelli in svezzamento n.° .....

Annutoli<sup>(3)</sup> n.° .....

#### 6) ALTRI ANIMALI

NO

SI

Ovini n° .....

Caprini n° .....



Cani n.° ..... → *Esame sierologico per Brucella Spp.:*

NO

SI

n. controllati..... n. positivi.....

Suini n° .....

Volatili n° .....

Gatti n° .....

Altre specie.....

<sup>(1)</sup> Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.

<sup>(2)</sup> Dalla nascita allo svezzamento.

<sup>(3)</sup> Dallo svezzamento a 24 mesi.















**CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/BUFALINI**

(promiscuità/contacto dei capi dell'allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)

NO SI PASCOLO ALPEGGIO AZIENDA CONFINANTE FIERA MERCATO 

ALTRO.....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI 

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI **CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/BUFALINI**NO SI : mezzi di trasporto in comune ; scambi di alimenti ; attrezzature ; liquami ; contatti con altre specie animali di allevamenti diversi ; personale (manodopera, tecnici mangimistici, veterinari) ; pascoli ; luoghi di abbeverata ; aziende confinanti<sup>(1)</sup> ; altro (specificare).....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI 

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI <sup>(1)</sup> Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.

**CONTATTI DIRETTI CON ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI**

promiscuità/contatto dei capi dell'allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)

NO SI PASCOLO ALPEGGIO AZIENDA CONFINANTE FIERA MERCATO 

ALTRO.....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI 

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI **CONTATTI INDIRETTI CON ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI**NO SI mezzi di trasporto in comune ; scambi di alimenti ; attrezzature ; liquami ; contatti con altre specie animali di allevamenti diversi ; personale (manodopera, tecnici mangimistici, veterinari) ; pascoli ; luoghi di abbeverata ; aziende confinanti<sup>(1)</sup> ; altro (specificare).....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Tipologia: Gregge transumante  Gregge in alpeggio  Gregge stanziale Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI 

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

Tipologia: Gregge transumante  Gregge in alpeggio  Gregge stanziale Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI <sup>(1)</sup> Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.

**CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI**

15) PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL'ALLEVAMENTO

NO SI 

Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.)

Mustelidi (tassi, faine ecc.)

Cinghiali

Volpi

Lepri

Altro .....

.....

16) OSSERVATO CONTATTO DIRETTO DEI SELVATICI CON I BOVINI/BUFALINI

NO SI **ALTRI ALLEVAMENTI BOVINI/OVICAPRINI DELLO STESSO PROPRIETARIO**NO SI 

Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |\_\_\_\_\_|

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da brucellosi**NO SI 

Specie allevata .....

Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |\_\_\_\_\_|

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da brucellosi**NO SI 

Specie allevata .....

**STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA**

17) CASI DI BRUCELLOSI NELL'UOMO:

NO SI **Persone ammalate****N° Data Diagnosi**Personale di stalla  ..... ..Familiari  ..... ..Altre persone  ..... ..**ANAMNESI PATOLOGICA DELL'ALLEVAMENTO**

18) SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A BRC CLINICAMENTE MANIFESTA:

*Presenza di aborti in allevamento:*NO SI  PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATI : DAL ..... AL .....

ANIMALI INTERESSATI : PRIMIPARE .....%

PLURIPARE.....%

TIPO DI ABORTI: PRECOCI (PRIMA DI 4 ½ MESI) TARDIVI (DOPO 4 ½ MESI) *Episodi di aborto in altre specie presenti in azienda:*NO SI  SPECIE:..... % SOGGETTI INTERESSATI .....%*Presenza di ritenzioni placentari:*NO SI  PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE : DAL ..... AL .....

% DI SOGGETTI INTERESSATI :.....%

*Episodi di ritenzioni placentari in altre specie presenti in azienda:*NO SI  PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE : DAL ..... AL .....

SPECIE:..... % SOGGETTI INTERESSATI .....%

**ALTRI SINTOMI:**MASTITI ORCHITI ARTRITI 

ALTRO (SPECIFICARE).....

INVIO DI MATERIALE PATOLOGICO AL LABORATORIO

NO

SI  : Data ...../...../.....

ISOLAMENTO DI *Brucella Spp.* DA MATERIALE PATOLOGICO INVIATO AL LABORATORIO NEL PERIODO PRECEDENTE IL RILIEVO DELLA POSITIVITÀ SIEROLOGICA:

NO

SI  Tipologia materiale inviato: .....

- Isolamento di:
- Brucella abortus*  
Biotipo (specificare): .....
  - Brucella melitensis*  
Biotipo (specificare): .....
  - Altre *Brucelle*  
Biotipo (specificare): .....

Osservazioni: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Il Veterinario**

.....



Allegato A/4- Rev.2 del 08/03/12

**REGIONE EMILIA ROMAGNA****Az. USL e DISTRETTO** \_\_\_\_\_

<b>PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI BOVINA</b> <b>SCHEDA ANAMNESTICA INDIVIDUALE CAPO SIEROPOSITIVO PER BRUCELLOSI</b>
--

CODICE AZIENDA | \_\_\_\_\_ | PROPRIETARIO/DETENTORE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E COMUNE \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAZIONE ANIMALE SIEROPOSITIVO**

Specie	Razza	Sesso	Data di nascita	Marca auricolare (e numero di stalla)
.				

**PROVENIENZA**

<input type="checkbox"/> Nato in stalla <input type="checkbox"/> Introdotto in data ___/___/___ proveniente dalla azienda _____ sita nel comune di _____ codice   _____   direttamente/attraverso stalla di sosta <sup>(1)</sup> _____ sita nel comune di _____ codice   _____   senza/con <sup>(1)</sup> modello P compilato dalla A.USL _____ in data ___/___/___. senza/con <sup>(1)</sup> prova sierologica per BRC effettuata in data ___/___/___
--

**SIEROLOGIA PER BRUCELLOSI**

- |  |
|--|
| 1. Ultimo titolo sierologico FDC : _____ UFC/ml; Data del controllo ___/___/___<br>2. Data dell'ultimo titolo sierologico negativo (SAR e/o FDC): ___/___/___<br>3. Capo vaccinato per BRC <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No |
|--|

**ALTRE NOTIZIE**

- |  |
|--|
| 1. Dall'ultima prova negativa l'animale ha praticato la monta naturale? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No<br>2. Se femmina, l'animale attualmente è: <input type="checkbox"/> vuoto <input type="checkbox"/> gravido al ___ mese <input type="checkbox"/> non sa<br>3. Se femmina, l'animale nell'ultima gravidanza portata a termine:<br><input type="checkbox"/> ha abortito in data ___/___/___, quando era al ___ mese di gravidanza<br><input type="checkbox"/> ha partorito in data ___/___/___ un vitello morto poco dopo il parto per _____<br><input type="checkbox"/> ha partorito in data ___/___/___ il vitello marcato _____ (nel caso il vitello sia ancora presente in allevamento indicare l'esito del controllo sierologico per BRC:<br><input type="checkbox"/> Positivo <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Non esaminato) |
|--|

Data compilazione \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Timbro e firma del  
Veterinario Ufficiale<sup>(1)</sup> Barrare la dizione che non interessa

<b>SI PREGA DI COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI ANIMALE SIEROPOSITIVO E DI ALLEGARE FOTOCOPIA FRONTE/RETRO DEL PASSAPORTO</b>
--

Allegato A/5 Rev. 2 del 08/03/12

<p><b>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</b>  <b>PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA</b>  <b>TUBERCOLOSI BOVINA</b></p> <p>SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN  <b>FOCOLAIO/SOSPETTO FOCOLAIO DI TUBERCOLOSI</b></p>
--

Dott.....

Recapito telefonico.....

A.S.L. n° .....

Data .... / .... / ....

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

—	—	Allevamento	<input type="checkbox"/>
—	—	Stalla di sosta	<input type="checkbox"/>

Codice identificazione azienda (DPR 317/96)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Denominazione azienda .....

Proprietario.....

Via/località ..... N. .... Comune ..... Prov. ....

Data denuncia di malattia infettiva: .... / .... / ....

→ **allegare mod.1**→ **allegare mod.2/33**

Allegato A/5

<b>STATO SANITARIO DELL'ALLEVAMENTO PRIMA DEL RILIEVO DEL FOCOLAIO</b>
--

## 1) UFFICIALMENTE INDENNE:

SI  → Conferimento qualifica                      data    ..../.../.....

Ultima prova tubercolinica negativa                      data    ..../.../.....

NO  →    PRECEDENTE POSITIVITÀ ALLERGICA:                      DATA    ..../.../.....    N. CAPI CONTROLLATI.....  
n. capi positivi.....

## 2) RILIEVO NEGLI ULTIMI 24 MESI DI CAPI POSITIVI O DUBBI ALL'INTRADERMOREAZIONE:

NO SI  → data

...../.../..... →

{	n. capi controllati.....
}	n. capi positivi..... → <b>(allegare mod. 2/33)</b>
	N. CAPI DUBBI.....

## 3) RILIEVO NEGLI ULTIMI 24 MESI DI CAPI CON LESIONI ANATOMOPATOLOGICHE RIFERIBILI A TBC:

NO SI  → data

...../.../..... →

**(allegare mod.10/33 – O.M. 2/1/93)**

Conferma di laboratorio:

 NON EFFETTUATA EFFETTUATA *Esame istologico*                      ESITO: ..... *Esame immunoistochimico*                      ESITO: ..... *Esame colturale*                      ESITO: ..... *Altro (specificare):* .....



## Allegato A/5

## 9) STABILIZZAZIONE

Vacche : Libera  Fissa  Mista   
Manze: Libera  Fissa  Mista   
Bufale: Libera  Altro  .....

## 10) MODALITÀ DI SMALTIMENTO DEIEZIONI

Concimaia tradizionale  Fertirrigazione   
 Depurazione in vasconi  Altro  .....

## 11) PASCOLO

NO 

SI  { Interno all'allevamento   
 Brado   
 Alpeggio

INDICARE LE LOCALITÀ ED IL PERIODO IN CUI IL PASCOLO È STATO UTILIZZATO PRIMA DELL'INSORGENZA DEL FOCOLAIO:

Località	Comune	Prov.	dal	al

## 12) ADOZIONE DI MISURE SANITARIE

Isolamento degli animali di nuova introduzione dal resto dell'effettivo, in locali separati (quarantena):

sempre  spesso  talvolta  mai 

Tutto pieno / tutto vuoto:

sempre  spesso  talvolta  mai











Allegato A/5

<b>CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI</b>
---------------------------------------

15) PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL'ALLEVAMENTO

NO SI Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.) Mustelidi (tassi, faine ecc.) Cinghiali Volpi 

Altro .....

.....

16) OSSERVATO CONTATTO DIRETTO DEI SELVATICI CON I BOVINI/BUFALINI

NO SI 

<b>CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI</b>
---

(promiscuità/contatto dei capi dell'allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)

NO SI pascolo alpeggio azienda confinante fiera mercato 

altro.....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

Proprietario ..... Codice |\_\_\_\_\_|

Via.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da tubercolosi**NO SI 

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

Proprietario ..... Codice |\_\_\_\_\_|

Via.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da tubercolosi**NO SI

Allegato A/5

**CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI**NO 

SI : mezzi di trasporto in comune ; scambi di alimenti ; attrezzature ; liquami ;  
contatti con altre specie animali di allevamenti diversi ; personale (manodopera, tecnici  
mangimistici, veterinari) ; pascoli ; luoghi di abbeverata ; aziende confinanti<sup>(1)</sup> ; altro  
(specificare).....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

Proprietario ..... Codice |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da tubercolosi** NO  SI 

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

Proprietario ..... Codice |\_\_\_\_\_|

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da tubercolosi** NO  SI 

(1) Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i  
azienda/e.

**ALTRI ALLEVAMENTI DELLO STESSO PROPRIETARIO**NO  SI 

Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |\_\_\_\_\_|

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

VIA.....N.....

Comune..... Prov..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da tubercolosi** NO  SI 

Codice identificazione azienda (DPR 317/96) |\_\_\_\_\_|

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

UFFICIALMENTE INDENNE DA TUBERCOLOSI NO  SI **STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA**17) LIBRETTO SANITARIO Regolare Non regolare Non richiesto 

NOTE: .....

(1) Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.

Allegato A/5

## 18) ULTIMA PROVA ALLERGICA E/O SCHERMOGRAFIA

PROVA ALLERGICA Data .../.../... Esito ..... Non noto SCHERMOGRAFIA Data .../.../... Esito ..... Non noto 

## 19) Casi di tubercolosi nell'uomo:

NO  SI **Persone ammalate****Anno<sup>(1)</sup>****Età<sup>(2)</sup>**Personale di stalla  .....FAMILIARI  .....Altre persone  .....  
(specificare)**ANAMNESI PATOLOGICA DELL'ALLEVAMENTO**20) SINTOMATOLOGIA RIFERIBILE A TBC CLINICAMENTE MANIFESTA: NO  SI In atto al momento della visita  Segnalata dal veterinario aziendale 21) ALTRE PATOLOGIE PRESENTI IN ALLEVAMENTO: NO  SI 

Patologie: .....

In atto al momento della visita  Segnalata dal veterinario aziendale 

Terapie effettuate: .....

## 22) L'ALLEVAMENTO INFETTO È STATO INDIVIDUATO

Con il test tubercolinico  → **(Allegare mod. 2/33)**Al macello  → **(Allegare mod. 10/33)**

Osservazioni: .....

.....

.....

.....

Il Veterinario

.....

<sup>(1)</sup> Anno in cui è stata fatta la diagnosi.<sup>(2)</sup> Età della persona al momento della diagnosi.

Allegato A/6 Rev. 3 del 08/03/12

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Piano Regionale di controllo della Leucosi Bovina Enzootica**

**INDAGINE EPIDEMIOLOGICA IN FOCOLAIO DI  
 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA**

Data di compilazione:

Data di denuncia del focolaio:

**1. ANAGRAFE DELL'AZIENDA:**

A.USL e Distretto:

PROVINCIA:

CODICE ALLEVAMENTO:

DENOMINAZIONE DELL' ALLEVAMENTO:

PROPRIETARIO:

INDIRIZZO (via, loc., frazione)

COMUNE

**GENERALITA' DELL'AZIENDA****2. TIPOLOGIA DELL' AZIENDA**

- Riproduzione Latte
- Riproduzione Carne
- Misto


**3. RIMONTA**

- Interna
- Esterna
- Mista


**4. STRUTTURA DELL'AZIENDA**

- Stabulazione fissa
- Stabulazione libera
- Mista
- Presenza di paddocks esterni
- Pascolo


**5. MONTICAZIONE**

L'allevamento pratica l'alpeggio?

- Si
- No


Data ultima monticazione:

Data ultima

demonticazione:

**6. TIPO DI FECONDAZIONE:**

- Naturale (indicare la percentuale)
- Artificiale (indicare la percentuale)


**7. ORIGINE DEL COLOSTRO**

- Colostro della madre
- Colostro extra-aziendale
- Pool di colostro aziendale


**8. ALLATTAMENTO DEI VITELLI**

- Naturale
- Artificiale


Allegato A/6

9. Il latte prodotto immediatamente dopo il parto (che in genere ha caratteristiche di acidità tali da renderlo inidoneo per alcuni scopi commerciali) viene somministrato ai vitelli in svezzamento ?:

Si  No

10. Il latte di scarto di bovine mastitiche o comunque prodotto in eccesso viene utilizzato per lo svezzamento dei vitelli ?

Si  No

#### 11. ALTRE INFORMAZIONI

Età media alla vendita dei vitelli non adibiti alla rimonta (in giorni)

Età media alla prima fecondazione delle manze (in mesi)

Tempi medi di interparto (in giorni)

N. medio di lattazioni per vacca (animali presenti in azienda)

Percentuale di rimonta su base annua (num. vacche inviate al macello o morte negli ultimi 12 mesi / num. vacche presenti in azienda)


#### 12. PROVENIENZA DEL NUCLEO ORIGINARIO DI ANIMALI

- Italia (indicare la provincia):
- Estero (indicare il Paese di origine):

#### 13. RIEPILOGO DEI BOVINI PRESENTI IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO:

Categoria	N° totale capi	N° totale capi sottoposti a prova sierologica	N° totale positivi
Tori			
Vacche in lattazione			
Vacche in asciutta			
Animali in sala parto			
Manze gravide			
Manze non gravide			
Vitelloni			
Vitelli in accrescimento			
Vitelli in svezzamento			
<b>TOTALE</b>			

#### 14. RIEPILOGO DEI BUFALINI PRESENTI IN AZIENDA AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO:

Categoria	N° totale capi	N° totale capi sottoposti a prova sierologica	N° totale positivi
Maschi adulti			
Femmine adulte			
Annutoli			
<b>TOTALE</b>			

Allegato A/6

15. Data della prova sierologica individuale: \_\_\_\_\_ 16. Prova sierologica utilizzata per la conferma: AGID

 ELISA **17. ALTRE AZIENDE APPARTENENTI ALLO STESSO PROPRIETARIO**

(si prega di copiare e compilare un quadro per ogni azienda bovina, bufalina ed ovina appartenenti allo stesso proprietario)

AUSL:	PROVINCIA:
CODICE ALLEVAMENTO:	
DENOMINAZIONE DELL' ALLEVAMENTO:	
INDIRIZZO (via, loc., frazione, comune):	
SPECIE ALLEVATE:	
TIPOLOGIA DELL' AZIENDA (latte / carne / mista):	N° CAPI PRESENTI:

**18. AZIENDE CON CAPI ALLEVATI IN PASCOLI COMUNI CON I CAPI DEL FOCOLAIO:**

(si prega di copiare e compilare un quadro per ogni azienda bovina, bufalina ed ovina con animali venuti a contatto al pascolo con i capi appartenenti all'azienda infetta)

PROPRIETARIO:	PROVINCIA:
A.USL:	
CODICE ALLEVAMENTO:	
DENOMINAZIONE DELL' ALLEVAMENTO:	
INDIRIZZO (via, loc., frazione, comune)	
SPECIE ALLEVATE:	
TIPOLOGIA DELL' AZIENDA (latte / carne / mista):	N° CAPI PRESENTI:

**ANAMNESI DELL' AZIENDA**19. L'AZIENDA ERA UFF. INDENNE/INDENNE DA LEB?  
INDIVIDUATO

- No
- Sì

4.1. Se Sì,  
dal


20. IL FOCOLAIO E' STATO

- Prova sierologica
- Sospetto al macello (Mod. 10/33)
- Sospetto clinico


21. CONTROLLI SIEROLOGICI DI STALLA PER LEB NEGLI ULTIMI 5 ANNI (Elencare i controlli sierologici di stalla effettuati negli ultimi 5 anni a partire dal più recente):

Data del controllo	N° capi sottoposti a prova sierologica°	N° campioni positivi	Prova sierologica impiegata (AGID, ELISA, ELISA-L)

° Indicare "latte di massa" se il controllo è stato effettuato mediante l'ELISA-L su latte di massa.

Allegato A/6

<b>MOVIMENTO DEGLI ANIMALI</b>
--------------------------------

**22. INTRODUZIONE DI ANIMALI IN AZIENDA DALL' ULTIMO CONTROLLO SIEROLOGICO NEGATIVO**

Matricola	Razza	Sesso (M/F)	Data nascita	Data di introduzione	Data della prova di scambio <sup>o</sup>	Provenienza*

<sup>o</sup> Compilare con la data dell'eventuale controllo sierologico eseguito sul capo nei 45 giorni successivi all'introduzione

\* compilare con la denominazione (completa di codice aziendale) dell'azienda di provenienza o il Paese di provenienza se l'animale proviene dall'estero.

**23. TUTTI GLI ANIMALI INTRODOTTI ERANO SCORTATI DA CERTIFICAZIONE SANITARIA REGOLARE?**

- Sì
- No
- Se No, elencare le matricole


**24. USCITE DALL'ULTIMO CONTROLLO SIEROLOGICO NEGATIVO**

(Elencare le uscite di Bovini e Bufalini, a partire dall'ultimo controllo sierologico di stalla negativo, escludendo dall'elenco i vitelli baliotti destinati all'ingrasso e i bovini inviati direttamente al macello).

Matricola	Razza	Sesso (M/F)	Data nascita	Data uscita	Data della prova di scambio <sup>o</sup>	Destinazione*

<sup>o</sup> Compilare con la data dell'eventuale controllo sierologico eseguito sul capo nei 30 giorni precedenti l'uscita

\* Mettere la provincia di destinazione (o il codice dell'azienda di destinazione se conosciuto) o il Paese di destinazione se l'animale è stato inviato all'estero.



Allegato A/6

**25. ELENCO DEI CAPI POSITIVI AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEL FOCOLAIO:**

Matricola	Razza	Sesso (M/F)	Data nascita	Stato fisiologico e categoria <sup>o</sup>	Data introduzione	Origine del capo*

<sup>o</sup> Indicare con G se gravido, con NG se non gravido e nel caso in cui fosse gravido indicare il mese di gravidanza al momento del prelievo (ad esempio se l'animale è gravido al 5 mese indicare G5). Indicare inoltre la categoria del soggetto M se manza (si intendono capi che non hanno mai partorito), V se vacca. Per le altre categorie non è necessario poiché è ricavabile dalla data di nascita.

\* Compilare con: "Aziendale" se il capo è nato in azienda; con il codice dell'azienda di provenienza se l'animale è di origine nazionale; con il Paese di provenienza se l'animale proviene dall'estero.

**26. ELENCO DEI VITELLI NATI DAI CAPI POSITIVI:**

(Elencare i vitelli nati nei 12 mesi precedenti la rilevazione del focolaio dagli animali riscontrati positivi).

Matricola	Razza	Sesso (M/F)	Data nascita	Matricola Madre	Presente in azienda (SI/NO)*	Data uscita	Destinazione <sup>o</sup>

\* al momento della conferma del focolaio

<sup>o</sup> compilare il campo con la denominazione dell'azienda di destinazione o la denominazione del macello se il capo è stato macellato o abbattuto.

**OSSERVAZIONI E PROVVEDIMENTI****SI PREGA DI ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:**

- MOD. 2/33 dell'ultimo controllo sierologico individuale negativo.
- MOD. 2/33 del controllo di profilassi relativo all'anno in corso (focolaio).
- Fotocopia del registro di stalla
- Fotocopia fronte/retro del passaporto degli animali positivi presenti in azienda
- MOD. 7 (certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali art. 12 RPV nel caso in cui gli animali siano stati in monticazione)
- Ogni altra documentazione ritenuta necessaria all'individuazione della fonte dell'infezione.

Nome e Cognome in stampatello del Veterinario compilatore:

Firma e Timbro

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.